

**CONVENZIONE TRA :
L'AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA**

E

L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA_____

**PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE RESO AGLI ASSISTITI
DELL'AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA** (di seguito
A.S.)

L'anno addì del mese di
.....

T R A

L'Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara con sede in Arese Via
Matteotti civ. 30 - C.F. e P.I. 03572360968 qui rappresentata dal suo Direttore
Generale e Legale Rappresentante Dott. Luigi Leone

E

L'Ente/Impresa/Associazione/Cooperativa

(di seguito denominata "**Vettore**") con sede in

C.F. - P.I. n.

qui rappresentata dal legale rappresentante

nato a il

P R E M E S S O

- che con DGR VIII/001743 del 18.01.2006 sono state dettate le norme in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati, mediante l'utilizzo di autoambulanze, definendo, tra l'altro, l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività, nonché i requisiti tecnici stabiliti per le autoambulanze e le dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario;
- che con la DGR IX/893 dell'1/12/2010 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DGR VIII/001743 del 18/1/2006 in materia di trasporto sanitario semplice e di trasporto sanitario in Regione Lombardia;
- che con DGR 3542 del 30.05.2012 sono state interpretate e aggiornate le DGR sopra indicate;
- che con la DGR VIII/002470 del 11.05.2006 sono state definite le quote Massime dei rimborsi di trasporto non d'urgenza ed emergenza
- che l'A.S. prevede per il servizio in oggetto prevede la stipula di una convenzione con un soggetto terzo (pubblico o privato o di volontariato) purché in possesso dei requisiti previsti dalle citate disposizioni regionali;
- che l'A.S. nell'ambito della propria autonomia amministrativa e gestionale ed al fine di maggiormente tutelare con ogni azione possibile i suoi ospiti, prevede la stipula della convenzione per il trasporto sanitario semplice tramite:

- ambulanze
 - autovetture
- Il Vettore deve produrre alla ASL prima della stipula della Convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (oggetto)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la A.S. e il Vettore per i trasporti, a mezzo di:

- **autoambulanze,**
- **autovetture**

forniti dal Vettore ai soggetti ospiti dei vari servizi della struttura che necessitano di essere accompagnati e riaccompagnati per l'esecuzione di visite programmate, esami specialistici...

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Asl competente.

ARTICOLO 2 (requisiti e obblighi sui mezzi impiegati)

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Su ciascuna **autoambulanza** il Vettore deve garantire la presenza **di un autista e di almeno un assistente** fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata DGR.

Su ciascuna **autovettura** il Vettore deve garantire la presenza di **un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia** coadiuvato, ove richiesto, **da un accompagnatore**, fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata DGR.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, l'equipaggio, il paziente e l'eventuale rimborso percepito.

Il Vettore con autorizzazioni rilasciate da altre Regioni deve altresì presentare prima della stipula della convenzione dichiarazione di equipollenza ottenuta dalla ASL competente secondo "l'iter procedurale per il riconoscimento dell'equipollenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per i soggetti privati autorizzati in altre regioni" di cui all'allegato 1 bis della DGR 1743/2006.

ARTICOLO 3 (requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato)

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa.

I requisiti del personale sono contenuti negli allegati della DGR IX/000893 dell'1/12/2010, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo. Inoltre, gli autisti devono essere sottoposti ai controlli periodici indicati dal codice della strada, così come modificato ed integrato dal D.L. 3 agosto 2007 n.117 convertito in L. 2 ottobre 2007 n. 160.

Il Vettore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile ;
- ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato, e volontario del servizio civile);
- a garantire che il personale impiegato abbia la maggiore età e non abbia superato i 75 anni di età ed abbia buona conoscenza lingua italiana.

ARTICOLO 4 (polizze assicurative)

Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze e le autovetture. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto

Il Vettore solleva l'A.S. da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile al Vettore e/o al suo personale e collegati all'espletamento dell'intervento.

ARTICOLO 5 (obblighi nei confronti della A.S.)

Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente (non oltre 5 giorni lavorativi) alla A.S. la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati ad al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Il Vettore si impegna altresì a comunicare tempestivamente

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante, con dimostrazione di avvenuto informazione anche ad altri Uffici ASL interessati;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 (tariffe)

L'A.S. mensilmente corrisponderà al Vettore le seguenti tariffe determinate sulla base delle tariffe regionali (di cui alla D.G.R. VIII/002470 del 11.05.2006) ridotto dello sconto del _____ offerto nella proposta economica relativa all'avviso pubblico per il servizio in oggetto ovvero:

- rimborso forfettario (andata e ritorno) entro 15 Km
€ _____

- rimborso chilometrico (comprensivo di andata e ritorno) per ogni Km oltre i 15
€ _____
- rimborso forfettario entro i 15 Km compresa n. 1 ora d'attesa € _____
- rimborso forfettario ove richiesto esplicitamente un accompagnatore €

ARTICOLO 7 (interruzione del trasporto)

Tenuto conto della rilevanza di pubblico interesse del servizio di trasporto dei pazienti è necessario assicurare la costante continuità del medesimo, il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione e senza soluzione di prosecuzione, si obbliga ad effettuare la propria prestazione contrattuale di trasporto dei pazienti di volta in volta assegnati, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dall'A. S.

L'eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di giorni 60 (sessanta).

Il Vettore, considerati gli obblighi dei due precedenti capoversi ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio i, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si obbliga a pagare alla A. S. la somma di:

- euro 1.000,00.= per paziente in carico per trasporti in ambulanza
- euro 500,00= per paziente in carico per trasporti con autovettura

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito da quest'ultima, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

ARTICOLO 8 (modalità di pagamento)

Il Vettore invierà alla A.S., entro il 15° giorno del mese successivo il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'art.1 della presente convenzione allegando copia della documentazione probatoria (bolle di servizio con indicazione degli estremi del trasporto in corso dell'autorizzazione della ASL e dichiarazione del Centro Dialisi), per i successivi controlli.

L'A.S. si impegna ad effettuare il pagamento entro il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.

ARTICOLO 9 (segnalazioni o reclami da parte di pazienti)

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti o loro accompagnatori privati in ordine al servizio svolto dal Vettore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'A.S. ed eventualmente di formale contestazione al Vettore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'A.S. provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Vettore.

Nel caso in cui la A.S. ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare il disservizio provvederà a comminare la sanzione di importo pari ad € 500,00= per trasporti con autoambulanza
€ 250,00= per trasporti con autovetture

In particolare verrà comminata la sanzione di cui sopra per ognuno dei sottoindicati casi di accertata e documentata violazione:

- a) ritardo per mancato rispetto degli orari
- b) riscontrata mancanza di presidi e attrezzature previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

ARTICOLO 10 (casi di risoluzione)

La convenzione può essere risolta dall' A.S. allorché il Vettore non ottemperi alle condizioni previste dalla presente convenzione.

In particolare:

- il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione è contestato per iscritto dalla ASL, assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per l'adempimento; in caso di mancato adempimento da parte del Vettore entro il termine assegnato si procederà alla revoca della convenzione.

La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione;
- b) qualora il Vettore subappalti in tutto o in parte il Servizio.

Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della convenzione, il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 11 (tracciabilità)

Il Vettore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

Il Vettore si impegna a dare immediata comunicazione all'A.S. e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 12 (vigilanza ASL)

Per le necessarie finalità di vigilanza l'A.S. potrà verificare attraverso l'ASL territorialmente competente il rispetto del mantenimento dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 13 (durata)

La presente convenzione ha decorrenza dall'1.1.2015 fino al 31.12.2016.

Alla scadenza le parti si riservano la possibilità di proroga, alle medesime condizioni, per mutuo consenso tramite comunicazione scritta.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

L'A.S. si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.

ARTICOLO 14 (controversie)

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'A.S. e il Vettore durante l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 15

L'A.S. autorizza il Vettore - e viceversa - a trattare e comunicare a terzi i suoi dati personali (anche sensibili) in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione - D.lgs 30 giugno 2003 n. 196. Il Vettore garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato per i servizi di competenza dell'A.S. venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali. Il Vettore comunica all'AS. i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di Responsabile del trattamento dei dati e incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Rimane in capo all'A.S. la titolarità del trattamento dei dati.

ARTICOLO 16

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto dagli artt.5 e 40 D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arese, li _____

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S. GALLAZZI-VISMARA
(Dr. Luigi Leone)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DI:

(Sig./Dr. _____)
